UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 21 luglio 1923** — **Numero 171**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni di 4 pagine *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

Si è pubblicato un fascicolo straordinario contenente l'INDICE SEMESTRALE della « Gazzetta Ufficiale » (Indice generale per materia ed Indice numerico); ed è posto in vendita presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » a lire 2 la copia, più centesimi 45 per spese postali e di bollo; per l'Estero cent. 60.

Inviare le richieste, a mezzo cartolina-vaglia, all'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato generale dello Stato, Ministero delle finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. **1479**.
Estensione delle disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 251, agli ufficiali della R. marina che hanno cessato dal servizio attivo permanente dopo il 1° luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601:

Visto il R. decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923, modificato con R. decreto n. 251 in data 8 febbraio 1923;

Visto l'articolo 10 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 472;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della marina di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 251, sono estese agli ufficiali della R. marina che hanno cessato dal servizio attivo permanente in seguito a loro domanda e furono collocati in posizione ausiliaria ordinaria o a riposo, dopo il 1° luglio 1920, purchè abbiano precedentemente domandato la posizione ausiliaria speciale e non abbiano potuto ottenerla per insufficienza di posti.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1477.

39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 28 giugno 1923 sul decreto che autorizza una 39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

MAESTÀ,

Sul fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1922-23, per spese inerenti missioni politiche e commerciali, debbonsi eseguire pagamenti per complessive L. 40,000, di cui, L. 30,000 per spese inerenti alla riunione in Roma di una Conferenza italo-ungherese per l'esecuzione del Trattato di pace e L. 10,000 per contributo dell'Italia all'ufficio centrale dell'Unione interparlamentare per la pace in Ginevra.

Poichè la disponibilità del detto fondo non presenta margine sufficiene, si rende necessario provvedere alla occorrente maggiore assegnazione. A tal fine il Consiglio dei Ministri, attesa l'urgenza di disporre gli accennati pagamenti, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di autorizzare il prelevamento di detta somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Al riguardo provvede il decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta Sanzione della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-1923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 19,928,880, rimane disponibile la somma di L. 71,120.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 39ª prelevazione nella somma di L. 40,000 da assegnare nel bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo a favore del capitolo n. 23: « Missioni politiche e commerciali, ecc. ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1478.

40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che autorizza una 40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923.

MAESTÀ,

Il Governo della M. V. ha deliberato di contribuire in favore della Mostra Regionale che avrà luogo in Castellamare Adriatico nel prossimo agosto.

Allo scopo di porre a disposizione del competente Comitato il fondo all'uopo destinato, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà accordata dall'articolo 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato, attesa l'urgenza, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Tesoro, la somma di lire 25,000 la quale, giusta il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta Sanzione della M. V., viene inscritta nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-1923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 19,968,880, rimane disponibile la somma di L. 31,120;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 40ª prelevazione nella somma di L. 25,000, da assegnare nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 77-IV-C: « Contributo dello Stato alla Mostra Regionale di Castellamare Adriatico ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1293.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1481.

Soppressione delle Deputazioni scolastiche all'estero ed istituzione in loro vece dei Consigli scolastici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867 sulle scuole italiane all'estero;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480;

In virtù dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abolite presso le scuole italiane all'estero governative le Deputazioni scolastiche.

In loro vece saranno istituiti Consigli scolastici, secondo le norme di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Nelle attribuzioni già spettanti alle Deputazioni scolastiche quelle di carattere essenzialmente didattico e quelle relative alla esenzione dai contributi scolastici sono affidate per ciascuna scuola al Consiglio degli insegnanti, le cui deliberazioni però saranno dal R. agente trasmesse al Ministero per l'approvazione.

Tutte le altre attribuzioni, comprese quelle di curare la osservanza del regolamento, quelle relative alla formazione del calendario scolastico e degli orari e le attribuzioni di carattere disciplinare saranno assunte dal R. agente.

Art. 3.

In ciascuna sede, dove esistano scuole governative, sarà costituito un Consiglio scolastico, che sarà presieduto dal Regio agente.

Il Consiglio sarà composto di cinque o di sette membri, compreso il presidente. I consiglieri saranno nominati tutti dal Ministero degli affari esteri su proposta del R. agente, tra le persone autorevoli della colonia italiana, che più si distinguano, specialmente per spirito di iniziativa e per amore alla scuola.

Il Consiglio sarà di sette membri nelle sedi aventi anche scuole secondarie e governative, di cinque in quelle aventi solamente scuole primarie. Nel primo caso due dei sette membri saranno un preside o direttore di scuola secondaria e un direttore di scuola primaria, nel secondo uno dei cinque membri sarà un direttore di scuola primaria.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati. I capi d'istituto però, quando nella stessa sede vi siano più scuole secondarie e più scuole primarie durano in carica un anno solo e vengono chiamati a far parte del Consiglio a turno.

Nella prima adunanza di ogni anno, nella quale si determinerà l'azione da svolgere durante il corso dell'anno scolastico, e, quando il R. agente lo stimi opportuno, nelle altre adunanze, nelle quali si dovranno trattare argomenti aventi carattere generale, assisteranno tutti i capi d'istituto con voto consultivo.

Ciascun capo d'istituto sarà egualmente chiamato ad assistere al Consiglio con voto consultivo, quando si tratterà di cose riguardanti la propria scuola.

Art. 4.

Spetterà al Consiglio far proposte sul migliore ordinamento da darsi alla scuola in rapporto alle condizioni e ai bisogni della colonia, alle necessità locali e ai desideri degli indigeni; dar parere sulla istituzione di nuove scuole; promuovere la istituzione di opere integrative della scuola, anche di genere ricreativo, e raccogliere e amministrare i fondi ad esse occorrenti. Al Consiglio potrà anche essere affidata l'amministrazione dei sussidi eventualmente concessi a questo scopo dal Ministero, la gestione delle refezioni scolastiche, la distribuzione dei premi e la concessione di libri e di quanto altro possa essere di aiuto agli alunni bisognosi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1482.

Modificazione al Regolamento 22 agosto 1915, n. 1993, circa le ispezioni richieste per la nomina stabile degli insegnanti nelle scuole primarie all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Veduto il Regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1993;

In virtù dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A parziale modificazione dell'art. 135 del Regolamento 22 agosto 1915, n. 1993, per la promozione ad ordinario dei maestri delle scuole all'estero nominati in seguito a concorso per il periodo triennale di prova, è sufficiente una sola ispezione con risultati favorevoli, accompagnata dal concorde parere delle autorità consolari e del direttore della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 31 maggio 1923, n. 1485.
Approvazione della convenzione 23 maggio 1923, aggiuntiva a quella 14 marzo 1916, per la concessione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 5 aprile 1916, n. 700, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 14 marzo 1916 per la concessione alla Società anonima tranvie e ferrovie Roma-Nord della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie extraurbane e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56 e 31 agosto 1921, n. 1222;
Sentita la commissione istituita col predetto decreto 23 febbraio 1919, n. 303;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato, per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 23 maggio 1923, fra i delegati dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze e il rappresentante della Società anonima tranvie e ferrovie Roma-Nord, aggiuntiva alla convenzione 14 marzo 1916, per la concessione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1487.
Disposizioni relative al personale della categoria forza aerea del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei corpi militari della Regia marina e successive varianti;
Visto il R. decreto n. 444 del 4 settembre 1898 che approva il regolamento relativo;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, sull'ordinamento del corpo R. equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della R. marina e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernenti la costituzione della R. aeronautica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della marina, di concerto con il Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, e con il Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari del corpo R. equipaggi della categoria forza aerea che non provengono da altre categorie del corpo R. equipaggi e che non intendono passare nella R. aeronautica, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma, oppure di essere classificati in una categoria affine del corpo R. equipaggi, compatibilmente con la disponibilità dei posti ed in seguito ad esperimento di idoneità.

Il Comando superiore del corpo R. equipaggi quando non reputi conveniente l'inscrizione nelle categorie domandate, ha la facoltà di stabilire l'inscrizione anche in una categoria diversa da quella richiesta dallo interessato. In tal caso però il militare ha diritto di essere prosciolto dalla ferma se la categoria assegnatagli non è di suo gradimento.

Art. 2.

I militari contemplati nell'art. 1 conserveranno nelle nuove categorie la loro anzianità di grado e saranno inscritti nei ruoli di dette categorie, secondo l'anzianità relativa, a norma dell'art. 6 del Regolamento approvato con R. decreto n. 444 del 4 settembre 1898.

Art. 3.

I militari già appartenenti ad altre categorie del corpo R. equipaggi che non passeranno nella R. aeronautica, saranno trasferiti nella categoria di origine, riprendendo nei ruoli la loro anzianità primitiva o il posto che essi avrebbero occupato con l'avanzamento ad anzianità, se non avessero mai cambiato categoria.

Art. 4.

Qualora i militari della forza aerea di cui all'art. 3 fossero stati promossi prima dei pari grado più anziani delle rispettive categorie di provenienza, la loro promozione si dovrà ritenere avvenuta con riserva di anzianità.

Art. 5.

I militari della forza aerea di cui all'art. 3 che hanno un grado inferiore a quello che avrebbero conseguito con l'avanzamento ad anzianità, qualora fossero rimasti nella categoria di origine, saranno promossi, dopo di aver superato favorevolmente il corso di perfezionamento od il corso di istruzione generale professionale relativo alla categoria di origine, non appena si trovino nelle condizioni di grado ed anzianità prescritta.
Essi riprenderanno allora il loro posto di anzianità che avrebbero avuto se non avessero mai cambiato categoria.

Art. 6.

Qualora i militari che ritornino nella categoria di origine, non posseggano i requisiti necessari a coprire tutti gli incarichi del loro grado essi dovranno seguire dei tirocini nei servizi in cui risultino deficienti ed essere quindi sottoposti a delle prove con le modalità stabilite, volta per volta, dal Comando superiore del corpo R. equipaggi, ed in caso di insuccesso saranno congedati non appena abbiano ultimata la ferma contratta.

Art. 7.

I militari della forza aerea che dovessero conseguire la promozione al grado superiore nella categoria di origine, saranno esonerati dall'eventuale obbligo del periodo d'imbarco prescritto per tale categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1488.
Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sul servizio delle comunicazioni senza filo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067;
Visto il R. decreto 5 giugno 1923, n. 1262;
Considerata l'opportunità che i provvedimenti relativi alle concessioni per le comunicazioni senza filo siano presi di concerto con i Ministeri della guerra e della marina;
Ritenuto necessario garantire il regolare svolgimento del servizio delle comunicazioni senza filo oltrechè nella esclusività ed incolumità degli impianti e nel continuato esercizio del servizio stesso, anche sotto l'aspetto del segreto delle comunicazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per la giustizia e con quelli della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, è modificato nel modo seguente:
Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di stazioni per comunicazioni senza filo trasmittenti e riceventi per uso privato e per servizio pubblico, sono accordate con decreto Reale, su iniziativa del Ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto coi Ministri della guerra e della marina, intesa la Commissione consultiva tecnico-legale.

Art. 2.

All'articolo 18 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, è aggiunto il seguente comma:
Chiunque, senza l'espressa autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 1000 a L. 5000.
Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1490.
Riduzione della misura dell'aumento di retribuzione per lavoro straordinario al personale salariato delle Manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito tabacchi greggi esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto l'art. 13 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 secondo la nota di variazione presentata alla Camera il 28 maggio 1923;
Visto il regolamento per il personale salariato delle Manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri approvato con R. decreto 19 febbraio 1922, numero 243;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento di retribuzione previsto dagli articoli 26 e 27 del precitato regolamento, nella misura del 50 % per il lavoro straordinario prestato nei giorni lavorativi e del 60 % per quello diurno reso nei giorni festivi, è ridotto rispettivamente alla misura del 25 e del 40 %.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 marzo 1923, n. 1401.
Contributo scolastico del comune di Petritoli.

N. 1401. R. decreto 15 marzo 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Petritoli della provincia di Ascoli deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 8,380.64, col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 141, è elevato a L. 8,409.89 a decorrere dal 1° gennaio 1920.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 giugno 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare del Golfo (Trapani).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellammare del Golfo in provincia di Trapani.

MAESTA,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, sorta dalle elezioni generali del luglio 1922, ha posto in luce gravi manchevolezze ed irregolarità nella gestione di quella civica azienda, i cui interessi sono stati spesso subordinati ad intenti partigiani.
L'inquirente ha rilevato la grave disorganizzazione degli uffici comunali: l'archivio è in disordine, gli inventari non sono aggiornati, i registri sono irregolarmente tenuti, le scritture contabili sono irregolari ed incomplete. La situazione finanziaria del Comune è difficile; l'esame dei conti è trascurato; non vengono eseguite le prescritte verifiche di cassa, i mandati sono spesso irregolarmente omessi; la ripartizione del carico tributario è sperequata e l'applicazione delle tasse locali è effettuata con criteri partigiani; il dazio è gestito in economia, senza idoneo controllo e con gettito scarso.
L'esecuzione di lavori e la concessione di forniture sono state quasi sempre effettuate in economia senza la prescritta autorizzazione
Sono deficienti i servizi di nettezza urbana, di polizia urbana e rurale e di illuminazione; le scuole sono allogate quasi tutte in locali antigienici ed angusti, con difettoso arredamento; il servizio di polizia mortuaria procede irregolarmente.

Mentre il Consiglio comunale ha avuto una limitatissima funzionalità, la giunta ha fatto abuso di deliberazioni d'urgenza, anche quando non ne ricorrevano gli estremi.

I sistemi adottati dall'amministrazione, alla quale è mancato fin dall'inizio il fiducioso consenso della popolazione, hanno provocato un vivo fermento, che ha già avuto vivaci ripercussioni sull'ordine pubblico in occasione di riunioni consigliari e che, per manifesto pericolo di nuovi e gravi perturbamenti, con imprevedibili conseguenze, ha indotto l'autorità politica a sospendere recentemente una nuova convocazione del Consiglio.

In tali condizioni, prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di riorganizzare la civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario; al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Antonio Colomba è nominato Commissario straordinario, per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1923.

Cancellazione dall'elenco delle strade nazionali di un tratto della nazionale Cassia n. 39, sostituito da altro tronco costruito lungo la nazionale medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1917, n. 601, ed il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Ritenuto che, con l'apertura al transito del 1° tronco della variante costruita lungo il tronco dalla stazione di Montefiascone al ponte sul torrente Rivella della nazionale Cassia, n. 39, il vecchio tratto tra la stradella delle Coste ed il ponticello n. 23 è venuto a perdere i caratteri di nazionalità specificati dall'articolo 10 della legge vigente sulle opere pubbliche, in quanto il traffico tra la provincia di Roma e la Toscana, che si esercita lungo la nazionale suddetta, si è, fra quegli estremi, completamente riversato sulla variante costruita;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge vigente sulle opere pubbliche;

Visto il decreto Reale 8 febbraio 1923, n. 422;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' cancellato dall'elenco delle strade nazionali il vecchio tratto della strada nazionale Cassia, n. 39, sostituito dal 1° tronco della variante costruita lungo la nazionale medesima, compreso fra la stradella delle Coste ed il ponticello n. 23, della lunghezza di m. 3600.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Chieuti e Pietra Montecorvino, in provincia di Foggia, sono state, con decreto del 17 luglio 1923, estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Lucito, in provincia di Campobasso, sono state estese, con decreto del 17 luglio 1923 al territorio di detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Chiomonte, in provincia di Torino, sono state estese, con decreto del 18 luglio 1923 al territorio di detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 15 corrente in Taceno, Casargo, Vendrogno e Margno (provincia di Como), sono state attivate al servizio pubblico 4 ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª, 3ª, 3ª e 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 18 luglio 1923.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 17	Belgio	113 —
Londra	107 64	Olanda	9 09
Svizzera	405 90	Pesos oro	18 05
Spagna	334 50	Pesos carta	7 95
Berlino	0 01035	New-York	23 35
Vienna	0 0325	Oro	450 54
Praga	70 92		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 16
	3.50 % » (1902)	72 32
	3.00 % lordo	50 50
	5.00 % netto	86 44

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

RISCHI DI GUERRA IN NAVIGAZIONE

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1921

Conto introiti e spese per l'esercizio 1921.

ENTRATA.

N.	Descrizione	Parziali	Totali
1	*Premi introitati nel 1921:*		
	a) per assicurazioni su navi e merci:		
	1. per assicurazioni dirette privati	—	
	2. per assicurazioni amministrazioni di Stato	8,238,963 74	
	3. per riassicurazioni	699,726 12	
			8,938,689 86
2	*Storno di sinistri degli esercizi precedenti in conseguenza di nuovi accertamenti:*		
	1. assicurazioni dirette Stato	5,355,782 15	
	2. riassicurazioni	506,710 26	
	3. assicurazioni dirette privati	400,043 95	
			6,262,536 36
3	*Storno di provvigioni su premi annullati*		63,228 68
4	*Diritti di polizza:*		
	a) per assicurazioni dirette	—	
	b) riassicurazioni	465 50	
			465 50
5	*Introiti per recuperi effettuati*		778,669 15
6	*Interessi attivi:*		
	a) su titoli	19,057,351 30	
	b) su depositi in C. C. presso la Banca d'Italia e diversi	731,543 08	
	c) su anticipazione attiva su titoli V Prestito Nazionale	5,955,747 44	
			25,744,641 82
7	*Utile su titoli:*		
	a) provvigioni rinnovo buoni tesoro		3,000 —
8	*Sopravvenienze attive*		7,649 17
	Totale delle entrate		41,798,880 54

USCITA.

N.	Descrizione	Parziali	Totali
1	*Provvigioni corrisposte su premi di riassicurazione*		106,540 67
2	*Indennizzi per sinistri:*		
	a) inerenti ad assicurazioni su navi e merci:		
	1. Sinistri Amministrazioni di Stato	1,038,365 90	
	2. Id. assicurati privati	4,000 —	
	3. Id. riassicurazioni	248,261 37	
			1,290,627 27
	b) inerenti a riassicurazioni infortuni:		
	1. Gente di mare		45,119 36
3	*Storni su sinistri di retrocessione*		48,948 45
4	*Premi stornati nell'esercizio in conseguenza di variazione di tariffe relative ad esercizi precedenti:*		
	a) su assicurazioni Amministrazioni di Stato	1,402,894 61	
	b) su assicurazioni dirette privati	783,250 —	
	c) riassicurazioni	814,458 75	
			3,000,603 36
5	*Interessi passivi*		530,444 92
6	*Spese generali:*		
	a) diritti di custodia valori	33,750 42	
	b) spese relative a liquidazioni sinistri	10,100 17	
	c) spese di perizia	975 70	
	d) spese di amministrazione	175,704 89	
	e) erogazioni	23,500 —	
			244,031 18
7	*Perdite su cambio*		594,104 29
8	*Perdita per svalutazione dei titoli*		12,420,647 58
			18,281,076 08
	Utile netto dell'esercizio		23,517,804 46
			41,798,880 54

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1921.

ATTIVITÀ.

1	*Titoli:*		
	Buoni del tesoro ordinari 6 %	125,500,000 —	
	Id. id. triennali 5 %	29,880,000 —	
	Consolidato 5 % (emissione 1918)	30,329,962 —	
	Id. 5 % (emissione 1920)	112,129,634 50	
			297,839,596 50
2	*Depositi in C. C. presso Banche*		3,808,493 32
3	*Anticipazione attiva su titoli del V Prestito Nazionale*		114,194,399 34
4	*Debitori diversi:*		
	a) Amministrazioni dello Stato — Per saldo dei conti correnti	45,181,962 68	
	b) Consorzio riassicuratori di Londra	319,214 34	
	c) Compagnie di assicurazione — Saldo dei conti correnti	210,542 42	
	d) Riassicuratori — Per sinistri di retrocessione in corso di liquidazione	510,466 75	
	e) Diversi	5,237,021 19	
	f) Gestione speciale rischi ordinari in navigazione	1,908,061 64	
			53,367,269 02
5	*Ratei attivi di competenza dell'Esercizio:*		
	a) Ratei interessi su anticipazione su titoli del V Prestito Nazionale concessa all'Istituto Nazionale delle assicurazioni	4,282,289 98	
	b) Ratei interessi su buoni del tesoro triennali	375,000 —	
			4,657,289 98
6	*Valore dei lavori eseguiti per ricupero e riattamento di navi da recuperarsi a lavori ultimati*		1,610,000 —
7	*Somme già versate al Ministero del tesoro ed erogate per suo conto:*		
	a) Versate all'Opera Nazionale dei combattenti	297,894,910 30	
	b) Versate per il servizio delle polizze ai militari combattenti	38,802,649 38	
	c) Credito verso il War Risk di Londra, accreditato direttamente al Tesoro	155,152,575 96	
	d) Versate alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali — Per erogazioni a favore della Cassa Nazionale invalidi della marina mercantile	28,500,000 —	
	e) Versate per integramento di indennità per infortuni marittimi	3,257,794 62	
			523,607,930 26
	Totale delle attività		999,084,978 42

PASSIVITÀ.

1	*Creditori diversi:*		
	a) Amministrazioni dello Stato — Saldi creditori	6,671,726 78	
	b) Compagnie di assicurazioni id.	1,082,163 53	
	c) Assicurati diversi id.	194,467 44	
	d) Banche id.	65,015 97	
	e) Sinistri liquidati in deposito presso l'Istituto in conto fruttifero 5 %	3,274,801 41	
	f) Diversi	14,523 78	
			11,302,698 91
2	*Istituto Nazionale delle assicurazioni — Conto corrente*		1,463,899 94
3	*Somme dovute per sinistri in corso di liquidazione:*		
	relativi a corpi di navi e merci	181,706,362 43	
	id. a infortuni	261,562 33	
			181,967,924 76
4	*Competenze dell'esercizio 1922 per rate di interessi riscossi anticipatamente su buoni del tesoro*		2,135,250 —
	Totale delle passività		196,869,773 61
5	*Riserva straordinaria*		50,000,000 —
	Utili esercizi precedenti	728,697,400 35	
	Utile esercizio 1921	23,517,804 46	
			752,215,204 81
			999,084,978 42

Il Regio commissario
GUIDO TOJA.

Il ragioniere capo
ALESSANDRO SCARAMELLI.

I sindaci
GHINO FUCINI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.